INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Art. 62

Prosecuzione e completamento dei lavori di ripristino dello opere e degli impianti del porto di Genova

Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova, distrutti o danneggiati dalla mareggiata del 18, 19 e 20 febbraio 1955, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1956, numero 840, e' aumentata da lire 8 miliardi a lire 11 miliardi. La maggiore somma di lire 3 miliardi sara' stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

Versione in vigore dal 3 settembre 1959, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in favore dell'economia nazionale
Estremi	Legge 24 luglio 1959, n. 622
Capo	XVI — Interventi diversi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-favore-dell-economia-nazionale/art-62-prosecuzione-e-completamento-dei-lavori-di-ripristino-dello-opere-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it